



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

(accordo di ristrutturazione n. 23 / 2021 A.R.)

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti,

esaminati gli altri atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 31.3.2022;

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto in data 25.11.2021 da Giallongo Davide;

letta la relazione del gestore nominato dall'OCC di Civitavecchia, Avv. Gabriele Licciardello depositata in data 25.11.2021 e la relazione circa i voti espressi dai creditori come depositata dal medesimo gestore Avv. Gabriele Licciardello in data 24.3.2022;

considerato che con la relazione del 24.3.2022 il gestore Avv. Gabriele Licciardello ha riferito che i creditori che hanno espresso parere contrario all'accordo superano la percentuale del 96%;

considerato che in ragione di quanto esposto - e del dissenso di creditori che rappresentano più del 40% del ceto creditorio - la proposta di accordo non ha raggiunto l'approvazione da parte di creditori che valgano a rappresentare almeno il 60% del ceto creditorio come invece imposto dall'art. 11, comma 2, l. 3 del 2012;



considerato che, nel costituirsi la BCC di Roma, ha anche contestato che la misura dell'importo offerto al creditore ipotecario (circa 43.000,00 euro) fosse adeguata in relazione all'importo dovuto (circa 186.000,00 euro) e anche al valore dell'immobile come oggetto di perizia nonché a quello indicato nella base d'asta;

considerato che la parte proponente, in via subordinata alla mancata accettazione dell'accordo da parte dei creditori, ha proposto anche la vendita dell'immobile oggetto di esecuzione e la corresponsione del ricavato e che, tuttavia, essendo il patrimonio del Giallongo costituito anche da un altro immobile (un locale commerciale del quale il debitore è titolare per il 50%) tale proposta non vale e non può valere come richiesta di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss della legge 3 del 2012;

considerato che le considerazioni innanzi spese impongono la pronuncia di improcedibilità dell'accordo con tutte le statuizioni conseguenti;

p.q.m.

dichiara improcedibile la proposta per mancato raggiungimento dell'accordo;

dichiara cessati gli effetti del provvedimento del 24-25.1.2022 e, per l'effetto, revoca la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2019 r.g.e. Giudice dott.ssa Alessandra Domini aperta a carico di Giallongo Davide circa l'immobile sito in Civitavecchia, viale Guido Baccelli n. 94 (in atti n. 60), al piano primo (in atti piano terra), interno n. 2, censito in catasto al foglio 23, part.lla 113, sub.2, z.c. 1, cat. A/2, classe 1, cons. vani 5, rendita 516,46; ordina la cancellazione della trascrizione del medesimo decreto ove effettuata, revoca il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;



manda il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/12 di informare i creditori entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

manda la cancelleria per la comunicazione al debitore ed al professionista e per l'inserimento del presente decreto sul sito web del Tribunale;

dispone archiviarsi il fascicolo.

Civitavecchia, 31/03/2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

